Assicurazione Infortuni Conducente e Tutela Legale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Driver Personal Accident – Convenzione n. ITBDRC16287 tra Toyota Insurance Management e Chubb European Group SE relativa all'Assicurazione contro gli Infortuni del Conducente e di Tutela Legale per Safe Drive per i Clienti Toyota

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza, rivolta ai Clienti Toyota, è un'assicurazione relativa alla guida di un veicolo a favore del solo Conducente a copertura degli infortuni subiti dallo stesso durante la guida del veicolo ed in occasione delle operazioni necessarie, in caso di arresto, alla ripresa della marcia. Sono inoltre oggetto di copertura garanzie di tutela legale relative alla circolazione dell'Assicurato.

Che cosa è assicurato?

- ✓ L'erogazione in favore dei beneficiari dell'Assicurato della somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio, purché verificatasi entro 730 giorni dalla data dell'infortunio, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Assicuratore
- ✓ L'erogazione della somma assicurata per il caso di invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di infortunio, purché verificatasi entro 730 giorni dalla data dell'infortunio, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Assicuratore
- ✓ Il rimborso dei costi delle spese mediche sostenute dall'Assicurato in istituti di cura a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Assicuratore
- ✓ Qualora il veicolo assicurato venga danneggiato a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza da cui consegua l'evento morte e/o invalidità permanente dell'Assicurato e a condizione che il Conducente sia una persona fisica ed il veicolo venga riparato presso una concessionaria Toyota, l'erogazione di una somma aggiuntiva fino ad € 1.500 per la riparazione del veicolo nel caso in cui subisca danni parziali e in caso di danno totale la somma massima di € 3.000, determinata nel doppio del valore commerciale del veicolo in caso di cessazione della circolazione per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico e nel valore commerciale in caso di assenza di demolizione

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Casi in cui il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ✗ Infortuni derivanti da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale
- ✗ Infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- ✗ Infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti)
- ✗ Infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni
- ✗ Tutela legale per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ✗ Tutela legale per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- ✗ Tutela legale per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Non è considerato infortunio qualunque evento causato da imperizia, negligenza e imprudenza medica, ictus, rottura di aneurisma cerebrale, insufficienza cardiaca del miocardio, embolia cerebrale o emorragia meningea
- ! Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo e/o tossicodipendenza e non abilitate alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ! In relazione alla copertura Rimborso Addizionale A Protezione Del Mezzo, qualora le riparazioni del mezzo vengano effettuate al di fuori delle concessionarie Toyota, la somma assicurata viene ridotta del 50%

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie Infortuni sono valide in tutti i Paesi del mondo
- ✓ La garanzia Tutela Legale è valida nei Paesi dell'Unione Europea, purché il Foro competente si trovi in questi territori

Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Inoltre, prima dell'inizio del periodo assicurativo e/o alle eventuali ulteriori scadenze prestabilite, pagare il premio
- Durante il periodo assicurativo, comunicare immediatamente all'Assicuratore o all'intermediario assicurativo che gestisce la polizza ogni eventuale modifica del rischio che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Denunciare per iscritto il sinistro all'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando se ne sia venuti a conoscenza, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'evento e corredando la denuncia da apposito certificato medico, nonché fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore. Se l'infortunio comporta la morte dell'Assicurato, l'Assicuratore deve esserne informato entro 30 giorni
- Sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l'infortunio seguendo le relative prescrizione mediche e trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare le cure prescritte e la capacità di riprendere la propria abituale attività lavorativa
- In caso di sinistro relativo alla copertura Rimborso Addizionale A Protezione Del Mezzo, nel caso di danno parziale allegare alla denuncia copia originale delle fatture per la riparazione del veicolo, con indicazione del veicolo riparato, e nel caso di danno totale copia del certificato di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico
- In caso di sinistro di Tutela Legale, denunciarlo per iscritto alla Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma, entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui l'evento si è verificato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o via e-mail ai seguenti indirizzi:
    - Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma
    - Fax: 06.48.70.326
    - Email: ufficio.legale@axa-assistance.com

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dall'Aderente all'Intermediario assicurativo in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure (in occasione dell'eventuale rinnovo) con addebito automatico con periodicità mensile, con le modalità indicate al momento dell'adesione.

Tali modalità possono essere alternativamente l'addebito diretto su un conto corrente bancario (SEPA) intestato all'aderente, l'addebito automatico su carta di credito, Postepay, Satispay.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza viene emessa con durata predeterminata pari ad un anno.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. La copertura assicurativa è efficacie a condizione che tutte le rate di premio siano state regolarmente pagate.

Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il rinnovo tacito annuale, quindi non è necessaria alcuna comunicazione per evitare il rinnovo della polizza.

Dopo l'adesione, l'Aderente ha diritto di esercitare il diritto di recesso per ripensamento entro 14 giorni, comunicando la propria volontà all'Assicuratore o all'Intermediario assicurativo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La polizza sarà in tal caso annullata dalla data di effetto del contratto, con rimborso del premio.

La polizza prevede, inoltre, il diritto dell'Aderente di richiedere la cancellazione della polizza in caso di vendita o furto del veicolo assicurato, nonché il diritto di recesso di entrambe le Parti (Aderente e Chubb) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Assicurazione Infortuni e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Driver Personal Accident – Assicurazione Infortuni del Conducente e Tutela Legale per Safe Drive – Convenzione n. ITBDRC16287

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Marzo 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese di tutela legale sostenute dall'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato a seguito di fatti illeciti commessi da terzi e connessi alla circolazione stradale, entro il massimale di € 40.000
- ✓ Le spese di tutela legale sostenute dall'Assicurato per la difesa penale a seguito di delitti colposi/contravvenzioni commessi dallo stesso e connessi ad incidente strale, entro il massimale di € 20.000
- ✓ Le spese di tutela legale sostenute dall'Assicurato per ottenere il dissequestro del veicolo a seguito di incidente stradale, entro il massimale di € 20.000
- ✓ L'anticipo della cauzione penale in caso di arresto dell'Assicurato all'estero a seguito di incidente stradale, entro il massimale di € 15.000
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto dell'Assicurato all'estero a seguito di incidente stradale, entro il massimale di € 20.000
- ✓ Le spese di tutela legale sostenute dall'Assicurato per proporre opposizione o ricorso contro tutte le contestazioni per violazioni del Codice della Strada, entro il massimale di € 20.000

La polizza comprende tra gli Infortuni:

- ✓ Asfissia causata dall'azione imprevista di gas o vapori
- ✓ Lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive
- ✓ Asfissia meccanica, compreso l'annegamento
- ✓ Congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza derivanti da naufragio, atterraggio forzato, terremoto, valanga e inondazione

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Relativamente alla Sezione Infortuni sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- ✗ Infortuni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X., ecc.)
- ✗ Infortuni derivanti da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida
- ✗ Infortuni derivanti dall'arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale
- ✗ Infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
- ✗ Infortuni derivanti da patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, etc.)
- ✗ Infortuni derivanti dal rifiuto di seguire prescrizioni mediche
- ✗ Infortuni derivanti da conseguenze dirette ed indirette della sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) e sindromi correlate
- ✗ Infortuni verificatisi durante il carico e lo scarico di beni e/o merci del veicolo richiamato in polizza

Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio sono inoltre escluse le spese per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

Relativamente alla Sezione Tutela Legale la copertura non è operante inoltre per i seguenti casi:

- ✗ In materia fiscale ed amministrativa
- ✗ Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ✗ Per fatti dolosi delle persone assicurate
- ✗ Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- ✗ Se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo richiamato in polizza oppure se il veicolo richiamato in polizza è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ad alla guida del veicolo richiamato in polizza in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge
- ✗ Nei casi di violazione degli Artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso di incidente) del Nuovo Codice della Strada
- ✗ Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
  Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
- ! Relativamente alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio, il contratto prevede l'applicazione di una franchigia fissa di € 100

Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni di Tutela Legale, l'Impresa si avvale della Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A., quale soggetto autorizzato in conformità alle norme di legge.
	Gestione da parte di altre imprese: L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri di Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.

Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio
Rimborso	- In caso di recesso dell'Aderente/Assicurato, l'Impresa rimborsa il premio assicurativo già corrisposto - In caso di cancellazione della polizza richiesta da parte dell'Aderente/Assicurato, l'Impresa rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche e persone fisiche residenti e/o domiciliate in Italia, di età superiore ai 18 anni ed abilitate alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari

orientativamente al 23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato di decidere, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge. La decisione del Collegio è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

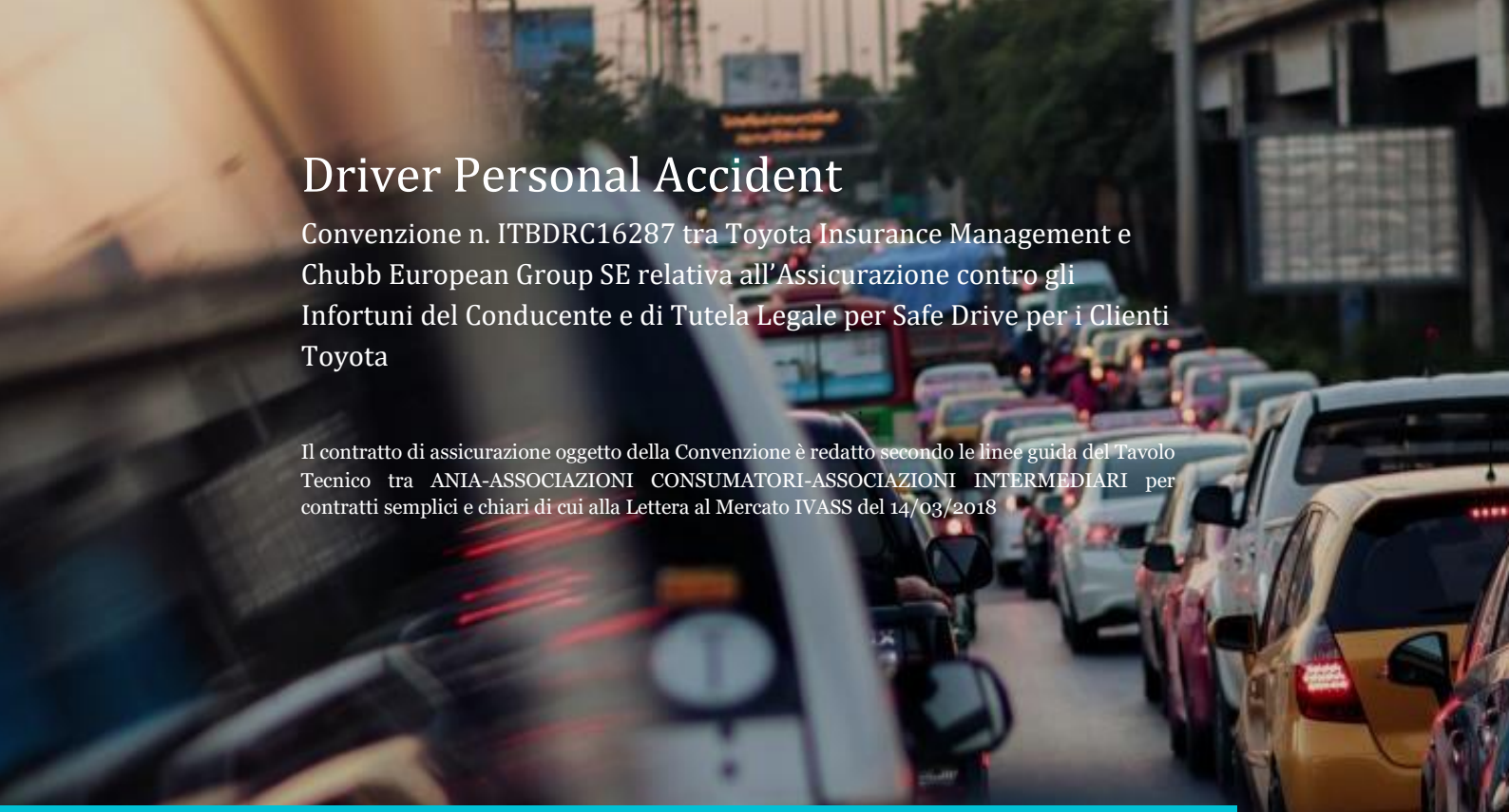

Driver Personal Accident

Convenzione n. ITBDRC16287 tra Toyota Insurance Management e Chubb European Group SE relativa all'Assicurazione contro gli Infortuni del Conducente e di Tutela Legale per Safe Drive per i Clienti Toyota

Il contratto di assicurazione oggetto della Convenzione è redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Data di aggiornamento: marzo 2024

CONTATTI

- **In caso di Infortunio**, può **denunciare un Sinistro all'Assicuratore**, alternativamente:

  - via email: chubb.denunce@chubb.com
  - via posta: Chubb European Group, Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano

- **Per denunciare un Sinistro di Tutela Legale**, può contattare la Struttura Organizzativa, alternativamente:

  - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma – Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003;
  - via fax al seguente numero: 06.48.70.326;
  - via email al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.legale@axa-assistance.com.

- **Per comunicare variazioni anagrafiche** o **esercitare il diritto di recesso** può contattare l'Intermediario:

  - via email al seguente indirizzo di posta elettronica: clienti@toyota-im.com.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

INDICE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA 4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 9
ARTICOLO 1) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 9
ARTICOLO 2) FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI 9
ARTICOLO 3) VARIAZIONI DI RISCHIO 9
ARTICOLO 4) DETERMINAZIONE DEL PREMIO E PAGAMENTO 9
ARTICOLO 5) DURATA DEL CONTRATTO. MODALITÀ DI DISDETTA 9
ARTICOLO 6) DIRITTO DI RECESSO 9
ARTICOLO 7) CANCELLAZIONE E VARIAZIONE DELL'ASSICURAZIONE 10
ARTICOLO 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 10
ARTICOLO 9) ALTRE ASSICURAZIONI 10
ARTICOLO 10) RINUNCIA ALLA RIVALSA 10
ARTICOLO 11) FORO COMPETENTE 10
ARTICOLO 12) ONERI FISCALI 10
ARTICOLO 13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 10
ARTICOLO 14) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 10
ARTICOLO 15) DATI PERSONALI 10
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE 11
ARTICOLO 16) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 11
ARTICOLO 17) INFORTUNI COPERTI DALLA POLIZZA 11
ARTICOLO 18) INFORTUNI 11
18.1 Morte da Infortunio 11
18.2 Invalidità Permanente da Infortunio 11
18.3 Rimborso spese mediche da Infortunio 12
18.4 Rimborso addizionale a protezione del Veicolo 12
ARTICOLO 19) TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE 13
19.1 Tutela Legale da Circolazione 13
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI 14
ARTICOLO 20) PERSONE NON ASSICURABILI 14
ARTICOLO 21) LIMITI TERRITORIALI 14
ARTICOLO 22) EVENTI NON CONSIDERATI INFORTUNI COPERTI 14
ARTICOLO 23) ESCLUSIONI 14
ARTICOLO 24) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 15
ARTICOLO 25) CUMULO DI INDENNITÀ 15
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO 17
ARTICOLO 26) DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 17
26.1 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni 17
26.2 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Tutela Legale da Circolazione 17
26.3 Insorgenza del Sinistro di Tutela Legale 18
26.4 Gestione del Sinistro relativo alla Tutela Legale da Circolazione 18
ARTICOLO 27) LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI 18
ARTICOLO 28) PROVA 18
ARTICOLO 29) CONTROVERSIE 19
ARTICOLO 30) CUMULO DEGLI INDENNIZZI 19

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente polizza in maiuscolo (o a cui si fa riferimento nel relativo Set Informativo), assumono il seguente significato:

A

Aderente: la persona fisica o giuridica che aderisce alla presente Polizza Collettiva obbligandosi a pagare il relativo Premio.
Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: la persona fisica residente e/o domiciliata in Italia in qualità di Conducente del Veicolo identificato nel Certificato di Adesione.
Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.
Assicurazione Infortuni: l'assicurazione con la quale l'Assicuratore s'impegna a garantire all'Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.
Assicurazione Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Assistenza Giudiziale: l'attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza Stragiudiziale: l'attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

B

Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall'Assicurato, o in mancanza di designazione i suoi eredi, che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza.

C

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Certificato di Adesione: il documento riepilogativo delle principali condizioni di polizza emesso dall'Assicuratore a conferma dell'adesione alla Polizza Collettiva e dell'operatività della copertura assicurativa.
Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.
Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.
Conducente: la persona fisica alla guida del Veicolo identificato nel Certificato di Adesione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti. In questo caso, Toyota Insurance Management SE, Via Kiiciro Toyoda, 2 - 00148 Roma, Partita IVA 09368451002.
Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente e con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un rischio al quale lo stesso è esposto.

D

Danno: il pregiudizio subito dall'Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Danno Extracontrattuale: il danno ingiusto conseguente al fatto illecito.
Danno Parziale: il danno causato al Veicolo indicato in polizza il cui costo di riparazione sia inferiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo.
Danno Totale: il danno causato al Veicolo indicato in polizza il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo.
Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Delitto Colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Delitto Doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di Recesso: il diritto dell'Aderente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti annullando l'assicurazione dalla data di Conclusione del Contratto.
Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

E

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

F

Fatto Illecito: l'inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso (Franchigia) o in una percentuale sul danno indennizzabile (Scoperto). Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice **"Assoluta"** quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece **"Relativa"** quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.
Caso b):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.
Caso c):
Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Caso d):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.
Caso e):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.
Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario: l'Intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al presente contratto di assicurazione.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Istituto Di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Massimale: l'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

P

Parti: l'Aderente e l'Assicuratore.
Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto riportato nel Certificato di Adesione.
Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente con l'Assicuratore.
Premio: la somma di denaro che l'Aderente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l'assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.
Procedimento Penale: la serie di atti e di attività volte ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia, che contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

R

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti da tutti coloro che sono portatori di un interesse (assicurati, contraenti, aderenti, beneficiari, ecc.).
Residenza: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Responsabilità Contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità Extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.
Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

S

Sanzioni Amministrative: provvedimento punitivo emesso da un'Autorità amministrativa in conseguenza di una violazione di disposizione di legge di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Secondo Rischio: la copertura assicurativa prestata in eccedenza a capitali assicurati, o differenza di condizioni contrattuali, a quella di primo rischio. L'assicurazione di Secondo Rischio opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio fino al limite stabilito nella polizza.
Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui sono previste le coperture assicurative.
Sottolimite: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Spese Di Giustizia: le spese del procedimento penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese Peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Struttura Organizzativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti,121 – 00156 Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicuratore, le prestazioni di assistenza e di Tutela Legale previste dal presente contratto di assicurazione.
Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

T

Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione.
Valore Commerciale: la quotazione di mercato al momento del sinistro riportata nel mensile «Quattroruote» o, qualora non disponibile, da altre pubblicazioni specialistiche.
Veicolo: il Veicolo identificato in polizza e appartenente ad una delle categorie di seguito elencate:

a. L'autoveicolo identificato in polizza e/o il veicolo commerciale fino a 35 q.li, nuovo o usato, immatricolato con targa italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano, che sia inoltre:
   - destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
   - regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
   - in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Oppure appartenente ad una delle seguenti categorie:

b. Autoveicolo per trasporto promiscuo: veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 440q.li, destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del Conducente;

c. Autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse (motrice);

d. Autotreni: complesso di veicoli costituiti da 2 unità distinte, agganciate, delle quali una motrice (autocarro + rimorchio);

e. Autoarticolato: complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

f. Rimorchi (quando agganciati alla motrice la cui targa sia presente nell'elenco inviato all'Assicuratore): veicoli destinati ad essere normalmente trainati da autoveicolo indicato in polizza e filoveicolo indicato in polizza la cui targa sia stata comunicata all'Assicuratore, con esclusione degli autosnodati;

g. Semi-rimorchi (quando agganciati al trattore la cui targa sia presente nell'elenco inviato all'Assicuratore): veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice;

h. Trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi, ad esclusione dei filoveicoli;

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Che siano:

- di peso complessivo a pieno carico compresa tra 0 q.li e 440 q.li;
- immatricolati in Italia/con targa italiana, compresi la Repubblica di San Marino o lo Stato del Vaticano;
- destinato al trasporto di merce e di materiale vario.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 1) DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal e dall'Aderente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

ARTICOLO 2) FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente e/o Assicurato è tenuto devono essere fatte per iscritto all'Assicuratore o all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall'Assicuratore.
Qualunque modificazione del Contratto deve risultare da atto di variazione sottoscritto da entrambe le parti (Contraente/Aderente/Assicurato e Assicuratore/Intermediario).

ARTICOLO 3) VARIAZIONI DI RISCHIO

L'Aderente è tenuto a comunicare per iscritto all'Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l'aggravamento del rischio, la sua diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l'esecuzione del Contratto, per permettere all'Assicuratore la valutazione di una rimodulazione del Premio e, più in generale, della prosecuzione del rapporto contrattuale. Le variazioni rilevanti sono quelle che hanno un'incidenza sulla gravità e sull'intensità del rischio assicurativo tale da alterare l'equilibrio tra il rischio stesso e il Premio. Se la variazione implica aggravamento del rischio, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 15 giorni, salvo diverso accordo tra le Parti per la prosecuzione del Contratto risultante da apposito atto di variazione.

ARTICOLO 4) DETERMINAZIONE DEL PREMIO E PAGAMENTO

L'Aderente è tenuto a pagare il Premio lordo annuo pari ad Euro 60,00 per il tramite del Contraente o dell'Intermediario, con le modalità dallo stesso previste al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva, a decorrere dalla data di conclusione del Contratto. Il Premio è sempre determinato per Periodi di Assicurazione di 365 giorni, salvo che il Certificato di Adesione preveda un Periodo di Assicurazione di durata differente, ed è interamente dovuto anche laddove l'importo venga rateizzato. La Compagnia consente il frazionamento del premio per il tramite del Contraente.
Ciascuna rata deve essere pagata al termine della mensilità di competenza. E' concesso il termine di mora di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze stabilite dal presente Contratto per il pagamento delle rete successive.
In caso di mancato pagamento del Premio o di una rata nel termine di sei mesi dal giorno in cui sono scaduti, il Contratto si risolve automaticamente, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento del premio relativo al periodo coperto dall'Assicurazione e al rimborso delle spese.

ARTICOLO 5) DURATA DEL CONTRATTO

In relazione ad ogni singola adesione alla Polizza Collettiva, le date di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, vale a dire il Periodo di Assicurazione, sono indicate nel Certificato di Adesione emesso per ogni Aderente. L'assicurazione ha durata annuale, salvo che il Certificato di Adesione preveda un Periodo di Assicurazione di durata differente, e cessa automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, non essendo soggetto a tacito rinnovo, senza perciò obbligo di preventiva Disdetta. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato nel Certificato di Adesione.
Si precisa che in caso di Disdetta alla Polizza Collettiva da parte del Contraente, le singole adesioni rimangono valide fino alla scadenza dell'assicurazione riportata su ogni Certificato di Adesione.

ARTICOLO 6) DIRITTO DI RECESSO PER RIPENSAMENTO DOPO L'ADESIONE

L'Aderente ha diritto di esercitare il Diritto di Recesso entro 14 giorni dalla data di effetto della Polizza indicata nel Certificato di Adesione, comunicando la propria volontà all'Intermediario via e-mail all'indirizzo: clienti@toyota-im.com

In tal caso la Polizza sarà annullata dall'origine e l'Assicuratore rimborserà all'Aderente il Premio già corrisposto, senza trattenuta alcuna da parte dell'Assicuratore.

Resta inteso che in caso di esercizio del Diritto di Recesso, non saranno indennizzati gli eventuali Sinistri.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ARTICOLO 7) CANCELLAZIONE E VARIAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di perdita di possesso del Veicolo assicurato, come ad esempio vendita, demolizione o furto, l'Aderente deve darne immediata comunicazione all'Intermediario oppure all'Assicuratore e, fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, la Polizza si considererà risolta. In tal caso l'Assicuratore provvederà a quantificare la parte di Premio a credito o a debito dell'Aderente (sulla base della data di comunicazione della perdita di possesso all'Assicuratore) relativa al periodo di rischio non corso, il cui importo verrà definito calcolando il pro-rata dei giorni di effettiva validità della copertura assicurativa.
In alternativa a quanto sopra previsto, l'Aderente può altresì richiedere, per il tramite del Contraente o dell'Intermediario, la variazione dei dati anagrafici o della targa del Veicolo assicurato, fatte salve le esclusioni e le condizioni di operatività della Polizza.

ARTICOLO 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso esercitato da parte dell'Aderente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Aderente.
In tutti i casi, l'Assicuratore rinuncia alla riscossione della parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso (o, nel caso in cui tale premio sia già stato riscosso, lo rimborsa al Contraente entro il 15° giorno dalla data di efficacia del recesso), escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell'Infortunio o qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia delle stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

ARTICOLO 9) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Aderente/Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore altre analoghe assicurazioni che avessero in corso o stipulassero con altre compagnie di assicurazione o con l'Assicuratore, fermo restando l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori in caso di sinistro, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910, 3° comma, C.C..

ARTICOLO 10) RINUNCIA ALLA RIVALSA

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore rinuncia a favore dell'Aderente/Assicurato, o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalersi verso i Terzi responsabili dell'Infortunio.

ARTICOLO 11) FORO COMPETENTE

In caso di controversie in merito al presente Contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Aderente/Assicurato.

ARTICOLO 12) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

ARTICOLO 13) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.
L'Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Aderenti/Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.

ARTICOLO 14) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'ADERENTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni contrattuali previste dalla presente Polizza sono disponibili sul sito di Toyota Insurance Management SE. Sarà responsabilità di Toyota Insurance Management SE garantire che l'Aderente possa prendere visione della documentazione pre-contrattuale prima della stipula della presente Polizza mediante supporto cartaceo o digitale.

ARTICOLO 15) DATI PERSONALI

L'Assicuratore e Toyota Insurance Management SE provvederanno, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, agli incombenti ad essi facenti carico quali titolari o responsabili del trattamento di dati personali degli Assicurati ai sensi della normativa vigente.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

ARTICOLO 16) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente Contratto copre gli Infortuni subiti dal Conducente alla guida del Veicolo e verificatisi durante la marcia e/o le operazioni necessarie alla ripresa della marcia in caso di arresto del Veicolo. Il presente Contratto assicura inoltre la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
Il presente Contratto "Infortuni del Conducente e di Tutela Legale" può essere stipulato a favore del solo Conducente. Il Veicolo è anche esso identificato nel Certificato di Adesione tramite la relativa targa o categoria di appartenenza in base al peso complessivo a pieno carico (entro o oltre i 35 q.li).

Sono sempre operanti le seguenti garanzie assicurative:

A. INFORTUNI:

- Morte da Infortunio;
- Invalidità Permanente da Infortunio;
- Rimborso spese mediche da Infortunio;
- Rimborso addizionale a protezione del Veicolo.

B. TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE:

- Le seguenti prestazioni di Tutela Legale:
  - Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale;
  - Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incedente stradale;
  - Dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale;
  - Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero a seguito di incidente stradale;
  - Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero a seguito di incedente stradale;
  - Ricorso per violazioni del Codice della Strada.

ARTICOLO 17) INFORTUNI COPERTI DALLA POLIZZA

Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle "Definizioni di Polizza" comprende anche:

- l'asfissia causata dall'azione imprevista di gas o vapori;
- le lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive;
- l'asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- il congelamento, colpo di calore, colpo di sole, inedia e spossatezza derivanti da naufragio, atterraggio forzato, terremoto, valanga e inondazione.

ARTICOLO 18) INFORTUNI

18.1 Morte da Infortunio

In caso di Infortunio risarcibile a termini di Polizza che provochi la morte dell'Assicurato, e purché questa si verifichi entro 730 giorni dalla data in cui l'Infortunio è avvenuto, l'Assicuratore liquida ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi la somma assicurata per il caso di Morte da Infortunio, indicata nel Certificato di Adesione.

18.2 Invalidità Permanente da Infortunio

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente, e purché questa condizione si verifichi entro 730 giorni dalla data in cui l'Infortunio è avvenuto, l'Assicuratore liquida per tale titolo l'Indennità indicata nel Certificato di Adesione e calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente secondo la Tabella INAIL, con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale. Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata Tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta Tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in 1/3 della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta Tabella, l'Indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente. Il grado di Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 giorni dal giorno dell'Infortunio. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nel Certificato di Adesione, ove prevista.

18.3 Rimborso spese mediche da Infortunio

In caso di Infortunio come definito ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il costo delle cure mediche da esso sostenute a seguito di tale Infortunio, entro la somma massima riportata nel Certificato di Adesione per Sinistro.
Si precisa che per "cure mediche" si intendono:

- le spese ospedaliere o cliniche;
- gli onorari a medici e a chirurghi;
- gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio;
- le spese per il trasporto con ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di Cura o all'ambulatorio;
- le spese fisioterapiche in genere e le spese farmaceutiche;
- le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente.

La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di Euro 100,00 per Sinistro.

18.4 Rimborso addizionale a protezione del Veicolo

La presente garanzia può essere richiamata a condizione che l'Aderente sia una persona fisica.
Qualora, a seguito di un Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie "Morte da Infortunio" e "Invalidità Permanente da Infortunio" come definite a termini della presente Polizza, il Veicolo venga danneggiato, l'Assicuratore erogherà all'Assicurato che porterà a riparare presso le concessionarie Toyota una somma aggiuntiva pari a quanto sotto indicato:

- In caso di Danno Parziale, fino a Euro 1.500 per la riparazione del Veicolo danneggiato;
- In caso di Danno Totale, fino a Euro 3.000 così determinata:
  - il doppio del Valore Commerciale del Veicolo, in caso di cessazione della circolazione per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico;
  - il Valore Commerciale del Veicolo in assenza di demolizione.

Resta inteso che tale somma aggiuntiva verrà ridotta del 50% nel caso di riparazioni effettuate al di fuori delle concessionarie Toyota.
La presente garanzia opera a secondo rischio assoluto, ad esclusione di Franchigie o Scoperti applicati da altre polizze assicurative a copertura del Veicolo indicato in Polizza, se presenti, o rimborsi già percepiti da altre compagnie di assicurazione.
Si precisa che l'Assicuratore erogherà questo Indennizzo unicamente nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità primaria del Conducente del Veicolo indicato in Polizza.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

ARTICOLO 19) TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE

19.1 Tutela Legale da Circolazione

La presente garanzia è operante nei casi di Tutela legale per: onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il contributo unificato, per i seguenti casi:

- Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose in conseguenza di Fatti Illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale, senza limite annuo per:
  - lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti Italia;
  - lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
- Dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
- Anticipo cauzione penale fino a Euro 15.000,00 in caso di arresto all'estero a seguito di incidente stradale;
- Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero a seguito di incidente stradale;
- Ricorso per Violazioni del Codice della Strada: per proporre opposizione o ricorso contro tutte le contestazioni per violazioni del Codice della Strada anche quando comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. Nel caso di violazioni in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, le spese sostenute per la proposizione dell'opposizione o del ricorso vengono rimborsate solamente se l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono forniti con i Massimali come da tabella che segue.

Prestazione	Massimale
Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per Fatti Illeciti di Terzi connessi alla circolazione stradale	€ 40.000
Anticipo cauzione penale fino a € 15.000 in caso di arresto all'estero a seguito di incidente stradale	€ 15.000
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale	€ 20.000
Dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale	€ 20.000
Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero a seguito di incidente stradale	
Ricorso per Violazioni del Codice della Strada: per proporre opposizione o ricorso contro tutte le contestazioni per violazioni del Codice della Strada anche quando comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida	

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE 4 – DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

ARTICOLO 20) PERSONE NON ASSICURABILI

La garanzia assicurativa non opera se il Conducente risulta affetto da alcoolismo, tossicodipendenza e se non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Ciò premesso, si dà atto tuttavia che l'Aderente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del Contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di Infortunio l'Indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio, conformemente a quanto previsto dalla presente Polizza.

ARTICOLO 21) LIMITI TERRITORIALI

A. Infortuni

L'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo.

B. Tutela Legale da Circolazione

L'assicurazione vale per i casi che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

ARTICOLO 22) EVENTI NON CONSIDERATI INFORTUNI COPERTI

Non saranno considerati Infortuni i seguenti eventi:

- qualunque evento causato da imperizia, negligenza e imprudenza medica;
- ictus, rottura di aneurisma cerebrale, insufficienza cardiaca o infarto del miocardio, embolia cerebrale o emorragia meningea.

ARTICOLO 23) ESCLUSIONI

La copertura assicurativa prestata dalla presente Polizza non è valida se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento di accadimento del Sinistro.

A. Esclusioni applicabili alla garanzia Infortuni

Fermo restando le condizioni e le esclusioni previste per le singole prestazioni e garanzie previste dall'Articolo 19, sono esclusi dalla presente assicurazione gli Infortuni derivanti da:

a) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale;

b) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

c) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

d) partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti);

e) abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

f) stato di intossicazione acuta alcolica alla guida;

g) arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;

h) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;

i) patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc.);

j) rifiuto di seguire prescrizioni mediche;

k) conseguenze dirette ed indirette della sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) e sindromi correlate;

l) durante il carico e lo scarico di beni e/o merci dal Veicolo indicato in Polizza.

B. Esclusioni applicabili alla garanzia Tutela Legale da Circolazione

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

L'assicurazione non vale espressamente:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone Assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo indicato in Polizza oppure se il Veicolo indicato in Polizza è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo indicato in Polizza in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni;

i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

****Avvertenza**:**
L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

ARTICOLO 24) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'Assicuratore corrisponde l'Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ARTICOLO 25) CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Assicuratore corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto la differenza tra l'Indennità già corrisposta e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non ne chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'Indennità sia già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Assicuratore erogherà agli eredi dell'Assicurato o ai suoi aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Se viceversa il decesso per causa indipendente dall'Infortunio avviene prima che l'Assicuratore abbia effettuato l'accertamento medico-legale volto a determinare il grado di Invalidità Permanente, pertanto prima che l'Indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante consegna all'Assicuratore di adeguata documentazione idonea ad accertare l'Invalidità Permanente.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO

ARTICOLO 26) DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A. Infortuni

26.1 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni

La denuncia di ogni Infortunio deve essere presentata all'Assicuratore o all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall'Assicuratore, entro 15 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato, o suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia dovrà essere inviata alternativamente a mezzo:

- raccomandata indirizzata a: Chubb European Group SE – Ufficio Sinistri – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano;
- e-mail all'indirizzo: chubb.denunce@chubb.com.

La denuncia deve indicare il luogo, il giorno e l'ora del Sinistro e deve essere corredata da un certificato medico.
Se l'Infortunio comporta la morte dall'Assicurato, l'Assicuratore deve esserne informato per iscritto entro 30 giorni.
L'Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l'Infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possono ostacolare la cura e la capacità di riprendere la propria abituale attività lavorativa.
Si precisa inoltre che la denuncia per "Rimborso addizionale a protezione del Veicolo" deve essere corredata da:

- Nel caso di Danno Parziale, copia originale delle fatture per la riparazione del Veicolo con indicazione del veicolo riparato;
- Nel caso di Danno Totale, copia del certificato di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico;

L'Assicuratore potrà inoltre richiedere all'Assicurato di sottoporsi ad accertamenti e controlli medici, di fornire informazioni e di produrre, ove occorra, copia della cartella clinica completa redatta nel luogo di cura.

B. Tutela Legale da Circolazione

26.2 Obblighi specifici applicabili alla garanzia Tutela Legale da Circolazione

Premesso che per Sinistro si intende l'evento dannoso da cui origina il diritto al risarcimento del Terzo o la violazione di norme di legge, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni lavorativi dall'evento o dalla violazione, ai seguenti recapiti:

a. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma – Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003;

b. via fax al seguente numero **06.48.70.326**;

c. via email al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.legale@axa-assistance.com.

Per la gestione dei Sinistri Tutela Legale da Circolazione l'Assicuratore si avvale di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti,121 – 00156 Roma Cod. Fisc. 03420940151 – P.IVA 04673941003, di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Per qualsiasi informazione su come denunciare il Sinistro è disponibile il numero verde **800.393.283** (dall'estero **+39 06 42115523**) dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30, esclusi i festivi.
In ogni caso, l'Assicuratore deve comunicare a IPA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di Sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, il Sinistro deve essere denunciato entro 3 giorni dal realizzarsi di una delle condizioni previste dell'Articolo 20 "Tutela Legale da Circolazione".
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a IPA contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, verrà invitato a sceglierne uno e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, IPA potrà nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore.
Relativamente alla modalità di denuncia nel caso di opposizione, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro a mezzo lettera raccomandata indirizzata a IPA, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento allegandone copia, nonché l'eventuale ricevuta rilasciata dall'Autorità, specificando quale Autorità competente abbia eseguito materialmente il ritiro della patente. L'Assicurato deve fornire gli elementi e i chiarimenti necessari da porre a fondamento dell'opposizione e prestarsi per facilitare le azioni che IPA

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. L'Assicurato deve dare avviso immediato ad IPA dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

26.3 Insorgenza del Sinistro di Tutela Legale

Ai fini della presente garanzia per "Insorgenza del Sinistro" si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso da cui origina il diritto al risarcimento del Terzo o il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, il momento di insorgenza del Sinistro coincide con la data in cui è stata commessa la prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi elencati all'Articolo 20, purché insorti durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Certificato di Adesione e conseguenti a eventi dannosi e/o violazioni di legge verificatisi e/o commesse durante lo stesso periodo. La garanzia si estende estesa ai Sinistri insorti nel Periodo di Assicurazione ma manifestatisi nei casi assicurati elencati all'Articolo 20 entro 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione, purché denunciati nei modi e nei termini indicati dall'Articolo 27.2.
Si considerano a tutti gli effetti come un unico Sinistro:

a. le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

b. le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone Assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In caso di Sinistro unico, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri sopportati da ciascuno di essi.

26.4 Gestione del Sinistro relativo alla Tutela Legale da Circolazione

Ricevuta la denuncia del Sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. In caso negativo e a condizione che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e sia necessaria la difesa dello stesso in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Articolo 27.2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, a condizione che l'impugnazione presenti possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore e/o di IPA. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con l'Assicuratore e/o con IPA. L'Assicuratore e/o IPA non sono responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e periti in genere.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Assicuratore e/o IPA, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ARTICOLO 27) LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

A. Infortuni

Gli Indennizzi vengono corrisposti in Euro nell'ambito dell'Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese. In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, la liquidazione del Danno avverrà sulla base delle somme assicurate riportate in Polizza.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro – ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario -, l'Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.

B. Tutela Legale da Circolazione

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece all'Assicuratore gli onorari da esso sostenuti o anticipati, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate stragiudizialmente e/o seguito Transazione.

ARTICOLO 28) PROVA

A. Infortuni

Colui che richiede l'Indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

B. Tutela Legale da Circolazione

Al momento della denuncia del Sinistro, l'Assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente IPA, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; inoltre, conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi e informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, nonché indicare i mezzi di prova;
- fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ARTICOLO 29) CONTROVERSIE

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del Sinistro, le Parti si impegnano, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni del presente Contratto.
La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (incluso l'Assicuratore) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'altra all'attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall'altra Parte.
Il terzo medico viene scelto dalle Parti, tra tre nomi proposti dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la Parte proponente convoca il Collegio Medico, invitando l'altra Parte a presentarsi.
Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell'Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

ARTICOLO 30) CUMULO DEGLI INDENNIZZI

Le coperture assicurate incluse nella presente Polizza non sono cumulabili con quelle di eventuali altre Polizze stipulate con l'Assicuratore a favore degli stessi Assicurati. In quest'ultimo caso l'eventuale Sinistro sarà liquidato sulla Polizza più favorevole all'Assicurato.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal Contraente/Assicurato o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli Intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di Indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di Polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di Rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre, nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della Polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una e-mail a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

Telefono: 02 270951
Fax: 02 27095333
Mail: info.italy@chubb.com
www.chubb.com/it

Chubb. Insured.℠

Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it